



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 26 maggio 2020  
(OR. en)

14677/19

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2019/0220 (NLE)**

---

---

COASI 157	ECOFIN 1089
ASIE 49	COMPET 781
CFSP/PESC 916	RECH 514
COHOM 133	ENER 530
CONOP 106	TRANS 563
COTER 163	TELECOM 376
JAI 1272	ENV 973
WTO 328	EDUC 471
FISC 461	EMPL 593

#### **ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI**

---

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto e di sottocomitato per il commercio e gli investimenti istituiti dall'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, in merito all'adozione di decisioni riguardanti il regolamento interno del comitato misto e del sottocomitato per il commercio e gli investimenti

---

**DECISIONE (UE) 2020/... DEL CONSIGLIO**

**del ...**

**relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto e di sottocomitato per il commercio e gli investimenti istituiti dall'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, in merito all'adozione di decisioni riguardanti il regolamento interno del comitato misto e del sottocomitato per il commercio e gli investimenti**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 207 e 209, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra<sup>1</sup> ("accordo"), è entrato in vigore il 1° novembre 2017.
- (2) L'articolo 56, paragrafo 1, dell'accordo istituisce un comitato misto per garantire il buon funzionamento e la corretta attuazione dell'accordo ("comitato misto").
- (3) A norma dell'articolo 56, paragrafo 6, dell'accordo, il comitato misto adotta il proprio regolamento interno e, a norma dell'articolo 56, paragrafo 4, dell'accordo, può istituire gruppi di lavoro specializzati al fine di assisterlo nello svolgimento dei suoi compiti.
- (4) L'articolo 28, paragrafo 1, dell'accordo istituisce un sottocomitato per il commercio e gli investimenti.
- (5) A norma dell'articolo 28, paragrafo 3, dell'accordo, il sottocomitato per il commercio e gli investimenti stabilisce il proprio regolamento interno.

---

<sup>1</sup> GU L 326 del 9.12.2017, pag. 7.

- (6) Al fine di garantire l'efficace attuazione dell'accordo, è opportuno adottare quanto prima il regolamento interno del comitato misto e del sottocomitato per il commercio e gli investimenti.
- (7) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto e di sottocomitato per il commercio e gli investimenti.
- (8) La posizione dell'Unione in sede di comitato misto e di sottocomitato per il commercio e gli investimenti dovrebbe pertanto basarsi sui progetti di decisione del comitato misto e del sottocomitato per il commercio e gli investimenti acclusi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

1. La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto istituito dall'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra ("accordo"), deve basarsi sul progetto di decisione del comitato misto<sup>1</sup>.
2. La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di sottocomitato per il commercio e gli investimenti istituito dall'accordo deve basarsi sul progetto di decisione del sottocomitato per il commercio e gli investimenti<sup>1</sup>.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ..., il

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

---

---

<sup>1</sup> Cfr. documento ST 6856/20 su <http://register.consilium.europa.eu>.